

12/09/2013

Il nuovo rapporto tra azienda e banca - il fascicolo banche

[Teresa Rebustello](#)



Gestione
d'Impresa

La predisposizione di un documento accompagnatorio di bilancio che contenga, oltre ai dati contabili, le principali informazioni di natura qualitativa e quantitativa del credito richieste dalle banche per il rinnovo o il rilascio degli affidamenti, consente di creare un nuovo rapporto tra azienda e istituti di credito.

Ruolo fondamentale per un rapporto più trasparente verso i terzi e quindi con gli istituti di credito è la presentazione del bilancio di esercizio accompagnato da una serie di informazioni che normalmente vengono date in modo disorganizzato e a più riprese su richiesta dei singoli funzionari.

Ogni anno, gli istituti di credito iniziano nel mese di aprile a raccogliere le prime informazioni relative ai bilanci aziendali dell'esercizio precedente. Viene richiesta la copia della situazione contabile di periodo e la copia degli atti di bilancio. Il funzionario poi stampa la scheda della "centrale rischi" della banca per vedere il montante degli affidamenti, degli utilizzi e degli eventuali sconfini, ed inizia una serie di rielaborazioni previste dal singolo istituto bancario per la riclassificazione del bilancio e l'analisi del credito.

Nella maggior parte delle analisi, i dati richiesti sono i medesimi e le elaborazioni degli indicatori sono spesso identiche. Tutto ciò in misura assolutamente asettica rispetto a quella che è la realtà dell'azienda.

Negli ultimi anni, la sempre maggior attenzione alla qualità del credito e l'esigenza di dialogo tra aziende ed operatori, ha consentito di **focalizzare l'attenzione su questi nuovi strumenti informativi complementari rispetto al fascicolo di bilancio**, che oramai giocano un ruolo fondamentale nel rapporto tra azienda e terzi investitori e sono assolutamente necessari per il corretto flusso delle informazioni.

La soluzione pratica più corretta è quella di predisporre un fascicolo informativo che racchiuda le principali informazioni necessarie per la valutazione del merito creditizio: il fascicolo degli atti di bilancio, la centrale rischi che ciascuna azienda può richiedere autonomamente alla Banca d'Italia, l'indicazione di una situazione di periodo, l'indicazione di una serie di informazioni quantitative e qualitative che normalmente vengono richieste alle aziende nel corso delle istruttorie (tipologia clienti, mercati, ordinativi, prospettive, andamento, insoluti, eventuali ristrutturazioni interne, cig, ecc.). **Lo stesso può essere poi integrato, se necessario,** con la pianificazione di un possibile investimento e l'esame dell'impatto economico e patrimoniale sul bilancio.

Tale documento rappresenta quindi **uno strumento operativo flessibile e trasparente di comunicazione con gli istituti di credito e con i terzi investitori** con il principale scopo di ottimizzare le tempistiche di risposta delle banche, di dare ogni indicazione complementare necessaria per la corretta valutazione dell'effettivo andamento aziendale e di dare uno strumento di valutazione dell'impatto di eventuali investimenti sulla realtà aziendale effettiva mediante la predisposizione di una situazione previsionale economica e finanziaria *ante* e *post* investimento.

Un nuovo strumento operativo aziendale flessibile, completo, a misura di azienda e a misura di investimento.

Collaboratori familiari che prestano lavoro gratuito e occasionale

[Monica Livella](#)



Lavoro

Sul tema delle collaborazioni familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con le note n. 10478 del 10.06.2013 e n. 14184 del 5.08.2013.

Con l'intento di indicare al personale di vigilanza i criteri per svolgere l'attività ispettiva il Ministero ha fornito una interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dai familiari nei settori artigianato, agricoltura e commercio. Il Ministero ha precisato che la collaborazione resa all'interno del nucleo familiare si basa sul **legame affettivo** che si sviluppa nel **vincolo coniugale o di parentela o affinità e non prevede la corresponsione di alcun compenso**. In tale ambito sono certamente escluse dall'obbligo di iscrizione all'INPS le prestazioni rese da **pensionati e da familiari impiegati full time** presso un altro datore di lavoro; per queste due tipologie di collaborazione familiare va considerata in via presuntiva la natura occasionale ed in caso di accertamento ispettivo spetterà all'ispettore stesso dimostrare con idonea documentazione probatoria la presenza di una prestazione lavorativa di altra natura.

Al di fuori delle citate casistiche del familiare pensionato e del lavoratore *full time*, l'esclusione dell'obbligo di iscrizione all'INPS e del relativo versamento dei contributi dei familiari che prestano il loro lavoro è legato ai criteri per il riscontro dell'**occasionalità della prestazione resa**: per attività occasionale si deve intendere quella caratterizzata dalla **non sistematicità e stabilità dei compiti espletati**. Il principale parametro orientativo è di natura temporale ed è rappresentato da **90 giorni/anno (frazionabili in 720 ore/anno)** massimo di collaborazione occasionale e gratuita fornita a supporto di un familiare-imprenditore che si trovi nella temporanea impossibilità ad espletare la propria attività. Il mancato rispetto di tale parametro quantitativo/temporale dovrà essere comunque dimostrato dal personale ispettivo attraverso l'acquisizione di elementi documentali e testimoniali, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue.


Sotto il profilo del **vincolo di parentela** si riconducono nell'ambito delle collaborazioni occasionali quelle instaurate **tra il titolare dell'azienda oltre che con il coniuge, con i parenti e affini entro il terzo grado (al quarto per il settore agricolo)**.

Diverso è l'aspetto relativo all'obbligo assicurativo INAIL che, invece, sussiste ogni qual volta, precisa il Ministero, **la prestazione sia ricorrente e non meramente accidentale**, laddove per accidentale si deve intendere solamente una prestazione resa in qualsiasi settore per **una/due volte nell'arco dello stesso mese ed a condizione che nell'anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative**. La prestazione lavorativa altrimenti definibile come ricorrente è dunque soggetta all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro.

Con l'occasione il Ministero ha anche chiarito, ai fini dell'adozione del **provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale** ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, applicabile qualora si riscontri l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, che la base numerica su cui calcolare il totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo **deve ricomprendere anche** i lavoratori che effettuano una prestazione non ricorrente e dunque i lavoratori **non soggetti all'obbligo INAIL**, mentre **per il calcolo del 20% non vanno computati i lavoratori non assicurabili all'INAIL** in quanto esercenti prestazioni non ricorrenti.

Verifiche mirate sugli enti non profit

[Mario Frascarelli](#)



Coop e Terzo
 Settore

La selezione dei soggetti da sottoporre a controllo è effettuata attraverso una sempre maggiore acquisizione di informazioni e conoscenza del mondo associativo locale.

L'**attività di controllo** degli Uffici finanziari verso gli **enti non profit** è indirizzata nei confronti di quei soggetti per i quali le informazioni a disposizione degli Uffici stessi evidenziano la possibile esistenza di vere e proprie **imprese commerciali camuffate sotto le vesti di associazioni** culturali, sportive, di formazione e simili; gli indirizzi operativi contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 31.07.2013 prevedono infatti che nel settore degli enti non commerciali l'**analisi del rischio di abuso dei regimi agevolativi** deve essere eseguita con la massima cura, in modo da ottenere una selezione mirata a individuare i soggetti che apparentemente si presentano come "*non profit*", ma in realtà dissimulano vere e proprie attività commerciali, ovvero ai casi più rilevanti in termini di potenziale proficuità del controllo.

Come è noto, gli Uffici finanziari, negli ultimi anni, hanno rivolto con interesse ed attenzione il loro occhio vigile verso gli enti *non profit* e le loro attività, tant'è che nella programmazione annuale 2013 delle attività di controllo si riscontra con assiduità la presenza degli enti *non profit*, delle Onlus e di altri soggetti beneficiari di regimi fiscali agevolativi nonché le cooperative sociali.

Gli enti *non profit* e le attività da essi svolte sono quindi posti sotto un continuo monitoraggio le cui finalità sono quelle di **individuare** i più rilevanti rischi di **abuso dei regimi agevolativi** e di recuperare le **maggiori imposte evase o eluse**. Gli abusi sui regimi agevolativi, come ad esempio l'adozione della L. n. 398/1991 in campo sportivo dilettantistico non osservando requisiti e vincoli di legge, hanno indotto da tempo gli Uffici finanziari a svolgere indagini mirate ad individuare tali soggetti che, oltre al danno collettivo per l'evasione fiscale, creano nocumeto agli enti *non profit* virtuosi e rispettosi del dettato normativo.

La selezione dei soggetti da sottoporre al controllo, precisa la circolare 25/E del 2013, viene «*effettuata attraverso una sempre maggiore acquisizione di informazioni e conoscenza del mondo associativo locale, facendo particolare riferimento alle diverse forme di attività potenzialmente a rischio che emergono in ciascuna realtà territoriale*».

Le informazioni, inoltre, come prevede la circolare n. 13/E del 2009, possono essere acquisite sia avvalendosi degli **strumenti informativi** in possesso degli Uffici sia mediante strumenti esterni quali Internet, registri gestiti da enti territoriali, informazioni desumibili da pubblicità commerciale diffusa e così via.

È il caso di sottolineare che in sede di ispezione possono essere sentiti anche i soci dell'organizzazione con l'**utilizzo di appositi questionari**. Il questionario rappresenta uno strumento per approfondire la conoscenza dell'ente sottoposto a verifica sia sotto l'aspetto della pratica dei vincoli statutari (in particolare quelli inerenti l'effettività della base sociale) che della commercialità dell'ente.

In ultimo, la citata circolare n. 25/E evidenzia che le Direzioni Regionali, al fine di una più efficace azione di **contrasto all'utilizzo illegittimo delle agevolazioni** in materia, diretta anche a tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale, consolideranno le attività dei tavoli tecnici già avviati con i referenti del Forum del Terzo Settore e promuoveranno a livello locale ulteriori forme di collaborazione, anche attraverso specifici protocolli d'intesa, con gli enti territoriali di competenza.

Crisi d'impresa: antieconomicità apparente nelle vendite sottocosto

[Antonino Marino](#)



Varie

L'accertamento di maggiori ricavi non può essere solo supportato dalla constatazione di condizioni di vendita non remunerative. Una situazione di crisi imprenditoriale in atto può, difatti, validamente giustificare la cessione a prezzi più bassi rispetto a quelli normalmente operati nel mercato, sussistendo un obiettivo "stato di necessità".

I giudici della suprema Corte hanno ribadito - *obiter dictum* - che **in caso grave situazione economico-finanziaria**, destinata inesorabilmente a condurre l'azienda al fallimento, **occorre sempre ed opportunamente operare un idoneo distinguo tra il prezzo praticabile e gli introiti ricavabili da un determinato bene, commercializzato da un'impresa in normale attività, ed il correlato corrispettivo di realizzo qualora l'impresa versi, diversamente, in una situazione di crisi tale da condurla successivamente al fallimento.**

Il caso prospettato, oggetto della **sentenza n. 16695 del 3.07.2013**, emessa dalla quinta Sezione Civile della Cassazione, attiene uno specifico accertamento, con conseguente contestazione, operato dall'Amministrazione Finanziaria in via presuntiva e fondato sul presupposto del riconoscimento di maggiori ricavi attinenti una maggiorazione dei corrispettivi, desunta sul presupposto che la vendita dei prodotti oggetto d'esame era avvenuto ad un prezzo non vantaggioso per il cedente-contribuente "*verificato*" e quantificabile addirittura in misura inferiore al costo di produzione. E su tale unico presupposto, di natura presuntiva, si era quindi basata la ricostruzione induttivamente operata dall'organo accertatore.

Giunta la questione all'esame dei giudici di legittimità, gli stessi hanno a tal proposito ritenuto che **la procedura seguita dall'ufficio finanziario non potesse in alcun caso ritenersi legittima in quanto, oltre a non prendere in adeguata considerazione che l'asserita antieconomicità dell'attività svolta**, fondata e, in un certo senso, **giustificata dalla situazione di decozione dell'impresa**, che ha poi condotto al fallimento della stessa, **abbia trovato fondamento in un'unica presunzione e non su una pluralità di elementi presuntivi, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.**

A tal proposito, con riferimento ai parametri di valutazione degli elementi fondanti la prova presuntiva, risulta consolidato l'orientamento secondo cui in materia di accertamento, afferente l'imposta sul valore aggiunto, **per poter validamente presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati, non basta verificare la presenza di "semplici indizi"** (di evasione) **occorrendo contrariamente circostanze oltreché gravi, anche precise e concordanti**, così come disposto in materia di "*prove e presunzioni*" ai sensi dell'**art. 2729 C.C.**

La specificazione ulteriore operata dagli ermellini riguarda poi la circostanza che tali elementi presuntivi non possano essere ritenuti sussistenti, e quindi riscontrabili, nella sola asserita antieconomicità delle cessioni oggetto di contestazione che per di più sono state ritenute giustificate in virtù dello stato di crisi economico-finanziaria attraversato dall'impresa.